RCC
STUDIO LEGALE

Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale 91
00184 Roma

VIA PEC: ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 4 maggio 2015

Egregi Signori,

Oggetto: Disposizioni di Vigilanza - concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex lege 130/1999

facciamo riferimento al documento per la consultazione intitolato "*Disposizioni di Vigilanza - concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex Legge 130/1999*" (il "**Documento in Consultazione**"), pubblicato a marzo 2015 e allo schema delle disposizioni di vigilanza in materia di concessione di finanziamenti da parte delle società di cartolarizzazione dei crediti in esso contenute (le "**Disposizioni in Consultazione**"), dettate in attuazione dell'art. 1, comma 1-*ter*, della Legge n. 130/1999, introdotto dall'art. 22, comma 6, del D.L. n. 91/2014 (cd. "**Decreto Competitività**"), per rivolgerVi le richieste di chiarimenti indicate nel prosieguo.

1.1. Concessione di finanziamenti da parte di società di cartolarizzazione e cartolarizzazione a fini CRR

Nella sezione I (*Linee generali*) del Documento in Consultazione (pag. I), si afferma che "*l'operazione di concessione di finanziamenti da parte di una SPV ai sensi della legge 130 non è* ***necessariamente*** *da qualificare come cartolarizzazione ai sensi della disciplina prudenziale;*". Atteso che:

(a) ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("**CRR**"), la cartolarizzazione può essere o "tradizionale" o "sintetica";

(b) la definizione di cartolarizzazione "tradizionale" sembra avere come presupposto tipico e la cessione degli attivi cartolarizzati da un *originator* a una SPV di cartolarizzazione;

(c) la definizione di cartolarizzazione sintetica prevede che il trasferimento del rischio avvenga tramite derivati di credito o garanzie finanziarie mentre la legge 130/1999 come noto fa riferimento alla emissione di titoli;

(d) la definizione di "società veicolo per la cartolarizzazione" sembra anch'essa implicare sempre la presenza di un *originator* o ente cedente;

(e) infine, le caratteristiche della SPV di cartolarizzazione e le prevedibili modalità delle erogazioni dei finanziamenti, inducono a dubitare che la *ratio* sottesa allo strumento della *retention* (l'allineamento di interessi tra investitori e *originator*) sia riscontrabile nella fattispecie in esame;

si chiede, a prescindere del requisito del *tranching*, in quale ipotesi una operazione di concessione di finanziamento ai sensi della legge n. 130/1999 possa integrare i requisiti di una cartolarizzazione a fini CRR.

1.2. Misura minima dell'interesse economico netto

Nella sezione II (A) (*Opzioni normative - Significativo interesse economico (Sezione II, par. 1*) del Documento in Consultazione (pag. IV), dopo aver chiarito che gli intermediari che svolgono il compito di selezionare i prenditori dei finanziamenti devono mantenere un interesse economico netto non inferiore al 5%, viene detto: "*Tale indicazione costituisce una misura minima. La misura effettiva della retention deve essere determinata, per ciascuna operazione, in modo da assicurare effettivamente le finalità della previsione, ossia incoraggiare prassi sane e prudenti di concessione e monitoraggio del credito e prevenire fenomeni di shadow banking*".

Quest'ultima specificazione non è invece inserita nel testo delle Disposizioni in Consultazione (*Sezione II, par. 1 (Mantenimento di un significativo interesse economico)*) che verranno inserite nella Circolare 285 del 17 dicembre 2013 ("*Disposizioni di vigilanza per le banche*"), nelle quali, coerentemente a quanto indicato nella CRR, si specifica che l'obbligo di mantenere nell'operazione un interesse economico non deve essere inferiore al 5%, senza far, quindi, alcun riferimento a determinazioni diverse in base all'operazione specifica.

Ci si chiede quindi se il mantenimento di un interesse economico pari al 5% (secondo una delle modalità stabilite dalla CRR), sarà sempre considerato conforme alle Disposizioni in Consultazione.

1.3. Previsioni relative al *servicer*

Nella sezione II (D) (*Opzioni normative – Controlli del servicer (Sezione II, par.4*) del Documento in Consultazione (pag. V), si chiarisce che le disposizioni relative agli intermediari che svolgono attività di *servicer* contenute nello schema delle "*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*" (le "**Disposizioni in Consultazione degli Intermediari Finanziari**"), che danno attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dal D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e allegate al documento per la consultazione intitolato "*Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*" e pubblicato a luglio 2014 (il

"**Documento in Consultazione degli Intermediari Finanziari**"), verranno estese anche alle banche e ai gruppi bancari in sede di prossimo aggiornamento.

In merito, posto che:

(a) la Legge 130/1999 stabilisce che "*il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*" deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o comunque un altro soggetto che, volendo svolgere tali servizi, chieda l'iscrizione in tale albo avendone i requisiti;

(b) le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» già chiarivano che il *servicer*, nell'espletamento delle proprie funzioni e ferma restando l'attività di verifica della correttezza delle operazioni, potesse avvalersi di soggetti terzi (ferma restando la responsabilità e il controllo costante del *servicer*);

(c) la Banca d'Italia, interpellata nel 2010, ha chiarito l'ammissibilità della figura del c.d. "*master servicer*", ossia del soggetto che delega a terzi lo svolgimento delle attività di gestione e incasso dei crediti (sempre purché rimangano in capo al *master servicer* i compiti di controllo che la legge riserva allo stesso);

(d) le Disposizioni in Consultazione degli Intermediari Finanziari, specificano, tra l'altro:

  (i) quali sono le attività rientranti tra i compiti del *servicer* e, in particolare, il fatto che il *servicer* "*avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive*" e;

  (ii) nel confermare la prese di posizioni precedenti, che il *servicer* può avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione di cui alle medesime diposizioni,

non risulta chiaro se siano compatibili con le Disposizioni in Consultazione degli Intermediari Finanziari e, quindi, con le Disposizioni in Consultazione, quelle operazioni in cui siano presenti un *master servicer* (incaricato dell'incasso dei crediti e del controllo dell'operazione) e uno *special servicer* (incaricato del recupero giudiziale dei crediti), ma l'incarico allo *special servicer* venga affidato unicamente dal veicolo di cartolarizzazione e non dal *master servicer*.

1.4. Controlli del *servicer*

Nella Sezione 2, par. 4 (*Controlli del Servicer*) delle Disposizioni in Consultazione si specifica che le attività di controllo affidate al *servicer*, attenendo alla verifica di conformità dell'operazione alla legge ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis* della Legge 130/1999, non possono essere delegate a terzi. Allo stesso tempo si afferma che "*è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse*".

Ci si chiede di esemplificare e meglio individuare le attività rispetto alle quali sia possibile la delega nonché di chiarire se il controllo debba essere effettuato preventivamente o successivamente (o se, ai fini delle Disposizioni in Consultazione, sia indifferente il momento in cui venga svolto il controllo al *servicer*).

RCC
STUDIO LEGALE

1.5. Prenditori dei finanziamenti

La Premessa del Documento in Consultazione correttamente identifica i prenditori dei finanziamenti nei soggetti "*diversi dalle persone e fisiche e dalle microimprese*". Atteso che l'articolo 22 del Decreto Competitività è intitolato "*Misure a favore del credito alle imprese*", riterremmo utile al fine di eliminare dubbi interpretativi chiarire che i prenditori dei finanziamenti possono essere anche i fondi di investimento.

*** *** ***

Vi chiediamo la cortesia di voler gentilmente inviare le Vostre risposte all'attenzione dell'Avvocato Paolo Calderaro:

- al seguente indirizzo e-mail: paolo.calderaro@rcclex.com; e/o
- al seguente indirizzo PEC: segreteria.rcclex@legalmail.it.

RingraziandoVi anticipatamente, porgo distinti saluti.

Avv. Paolo Calderaro